

Allegato A)

Bando per l'erogazione di contributi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 41/2017. Anno accademico 2023/2024.

Art. 1 - Finalità

1. Il presente bando viene emanato per disciplinare l'erogazione di contributi a sostegno delle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale inerenti la realizzazione dei corsi, seminari e laboratori didattici per l'anno accademico 2023/2024, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 e 2, della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41, di seguito denominata legge, e del "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale, in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 (Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale), approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0192/Pres. del 24 settembre 2018 e modificato con decreto del Presidente della Regione n. 0105/Pres. del 30 giugno 2021, di seguito denominato regolamento."

Art. 2 - Oggetto dell'intervento

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge, i contributi sono concessi a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali delle Università della terza età e della libera età, comunque denominate, istituite o gestite da associazioni e fondazioni che si prefiggono tale scopo e possono essere impiegati per l'organizzazione di corsi, seminari e laboratori didattici, nonché per l'utilizzo delle strutture all'uopo destinate, incluso il canone d'affitto e l'importo della quota interessi dei mutui per acquisto o ristrutturazione della sede, per la redazione, stampa e diffusione di dispense relative ai corsi, per viaggi e visite di istruzione connessi con l'attività, per l'acquisto di libri, di riviste, di giornali e di altro materiale didattico.
2. Il programma delle attività deve essere in linea con quanto previsto dall'articolo 4 della legge, ovvero deve essere rivolto particolarmente al rafforzamento della formazione civica, sociale e culturale della persona, al fine di favorire il senso di appartenenza alla comunità e la costruzione di un progetto di vita consapevole che definisca la persona quale soggetto attivo nella società. Può altresì tenere conto delle esigenze di tutela e valorizzazione delle varie identità linguistiche e culturali della Regione.

Art. 3 - Destinatari

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge, possono presentare la domanda di partecipazione al bando ed essere destinatari del contributo le Università della terza età e della libera età istituite o gestite da associazioni e fondazioni aventi i seguenti requisiti:
 - a) operare senza fini di lucro;
 - b) avere sede legale e svolgere l'attività nel territorio regionale;
 - c) essere legalmente costituite e possedere regolare atto costitutivo o statuto;
 - d) svolgere la propria attività da almeno un anno;
 - e) prevedere lo studio della realtà culturale, socio-economica e artistica del Friuli Venezia Giulia;

- f) disporre di strutture idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene e adeguate rispetto alle attività culturali e didattiche da svolgere;
 - g) rispettare le disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;
 - h) essere in possesso di idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli associati;
 - i) avere personale docente in possesso di un diploma di laurea o di una esperienza specialistica nella disciplina attinente agli argomenti del corso o all'attività svolta.
2. Le Università della terza età e della libera età devono possedere i requisiti di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 alla data di avvio delle attività finanziate.
 3. Il requisito di cui alla lettera i) del comma 1 deve essere posseduto con riferimento ai corsi o alle attività da svolgersi nell'anno accademico 2023/2024.

Art. 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti dal presente articolo, utilizzando la modulistica allegata al Bando, reperibile sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo: www.regione.fvg.it – aree tematiche - istruzione ricerca - studiare – Università della terza età – modulistica.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere sottoscritta a pena di inammissibilità dal legale rappresentante del soggetto richiedente o dal soggetto legittimato munito di delega e poteri di firma.
3. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati i documenti previsti dall'articolo 5, comma 2, del regolamento, debitamente datati e sottoscritti dallo stesso soggetto che sottoscrive la domanda:
 - a) copia di atto costitutivo con relativo Statuto iniziale dell'Ente e, in caso di variazioni intervenute successivamente, copia dello Statuto modificato ed attualmente in vigore unitamente al verbale di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea dell'Ente, qualora non già trasmessi al Servizio competente in materia di istruzione, di seguito denominato Servizio;
 - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in merito alla posizione fiscale dell'ente (modello 1), prevista a norma dell'articolo 5, comma 2, lettera d), nn. 2, 3 e 4 del Regolamento;
 - c) programma e calendario dell'attività culturale e didattica istituzionale riferito all'anno accademico 2023/2024, recanti la specifica illustrazione dei corsi, seminari, laboratori didattici e viaggi/visite di istruzione connessi allo svolgimento delle predette attività (modello 2); in particolare
 1. il programma deve esplicitare gli obiettivi generali, gli strumenti didattici, gli argomenti trattati per macro-aree e le relative modalità organizzative, con riferimento a quanto prescritto dall'articolo 4, comma 1, della legge; il programma può essere contenuto nel cosiddetto "libretto informativo" dei corsi/seminari/laboratori didattici;
 2. il calendario deve essere redatto utilizzando il modello 2;
 - d) piano finanziario preventivo riferito all'anno accademico 2023/2024 e relativo alla realizzazione dell'attività culturale e didattica istituzionale di cui alla lettera c), con l'indicazione delle specifiche fonti di finanziamento previste a copertura dei costi (modello 3);

- e) prospetto riepilogativo delle ore di didattica e di laboratorio realizzate nell'anno accademico 2022-2023 nell'ambito dei corsi, seminari e laboratori didattici di cui all'art. 2, comma 2, della legge (modello 4);
- f) fotocopia leggibile fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, qualora la domanda, le dichiarazioni e gli altri documenti allegati non siano firmati digitalmente.
4. La domanda, completa degli allegati, deve essere trasmessa alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - Servizio istruzione, orientamento e diritto allo studio esclusivamente per via telematica dall'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente al seguente indirizzo: lavoro@certregione.fvg.it.
L'indirizzo PEC del soggetto richiedente è il domicilio digitale a cui la citata Direzione invierà tutte le comunicazioni inerenti la citata domanda.
5. La domanda e i relativi allegati – debitamente compilati – devono essere:
- stampati e firmati in modo autografo, successivamente acquisiti da scanner su file in formato PDF o TIFF ed infine inviati unitamente a una fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- oppure
- salvati in formato PDF o TIFF e firmati digitalmente (preferibilmente in formato con estensione P7M).
- La firma digitale è valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 910/2014).
6. La domanda, completa degli allegati e in regola con la vigente normativa sul bollo, deve essere presentata, a pena di inammissibilità, **entro il termine perentorio di lunedì 9 ottobre 2023**. Ai fini del rispetto del termine fanno fede data e ora indicate dalla casella di PEC del mittente. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale in caso di mancato o tardivo ricevimento per disguidi informatici o di altra natura.
7. La domanda è assoggettata all'imposta di bollo pari ad euro 16,00 (sedici). L'imposta si assolve con le seguenti modalità, a seconda della tipologia di firma utilizzata:
- a) in caso di stampa e sottoscrizione autografa della domanda e dei relativi allegati
1. mediante apposizione sulla domanda originale cartacea della marca da bollo adesiva, la quale deve essere annullata sul frontespizio dell'originale cartaceo e, quindi, essere utilizzata esclusivamente per la presente domanda di contributo; in tal caso, deve essere dichiarato in sede di istanza, di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca e conservandone l'originale per eventuali controlli dell'Amministrazione.
La data della marca da bollo deve essere antecedente o coincidente a quella di sottoscrizione riportata sulla domanda stessa;
 2. oppure mediante:
 - pagamento con modello F23 (scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate) da allegare in copia alla domanda, indicando come descrizione "*imposta di bollo per domanda di contributo ai sensi della L.R. 41/17 art. 2 commi 1 e 2 per l'a.a. 2023/2024*";
 - pagamento telematico con ricevuta di avvenuto pagamento da allegare in copia all'istanza, indicando come descrizione quanto sopra precisato;

- versamento su c/c postale con ricevuta di avvenuto pagamento da allegare in copia all'istanza, indicando come descrizione quanto sopra precisato.

La data del pagamento deve essere antecedente o coincidente a quella di sottoscrizione riportata sulla domanda stessa.

- b) in caso di firma digitale del file della domanda e dei relativi file degli allegati, unicamente mediante le modalità indicate al precedente punto 2 della lettera a).
8. In caso di esenzione dall'imposta di bollo, in sede di istanza deve essere espressamente indicata la normativa che prevede l'esenzione (a titolo di esempio D.Lgs. 460/1997 sulle Onlus, L. 266/91 sulle Organizzazioni di Volontariato, D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore") e il registro in cui l'ente risulta iscritto.

Art. 5 - Risorse finanziarie e criteri di riparto dei contributi

1. Le risorse finanziarie disponibili per i contributi oggetto del presente bando ammontano complessivamente ad euro 285.000,00 (duecentottantacinquemila).
2. Per l'anno accademico 2023/2024 i contributi sono concessi in base ai seguenti parametri, ai sensi dell'articolo 7 della legge:
 - a) nella misura del 40 per cento in base al numero di ore di didattica e di laboratorio realizzate nell'anno accademico 2022/2023 per l'organizzazione di corsi, seminari e laboratori didattici di cui all'art. 2, comma 2, della legge;
 - b) nella misura del 50 per cento in base al numero degli associati nell'anno accademico 2022/2023;
 - c) nella misura del 10 per cento, in base al numero degli associati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età nell'anno accademico 2022/2023.

Art. 6 - Spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili le spese direttamente riconducibili alla realizzazione delle attività culturali e didattiche istituzionali inerenti la realizzazione dei corsi, seminari e laboratori didattici nell'anno accademico 2023/2024 che risultano pagate entro i termini fissati per la rendicontazione, come previsto dall'art. 7, comma 1, del regolamento.
2. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa come previsto dall'art. 7, comma 2, del regolamento:
 - a) Spese per compensi a docenti, relatori, esperti incaricati della realizzazione dei corsi, seminari e laboratori didattici e rimborso delle spese di viaggio connessi allo svolgimento delle predette attività.
 - b) Canoni di locazione, assicurazioni e oneri per utenze relativamente a immobili utilizzati per le attività culturali e didattiche istituzionali indicate alla lettera a), importo della quota interessi dei mutui per acquisto o ristrutturazione della sede.
 - c) Spese per la redazione, stampa e diffusione di materiale informativo e didattico inerenti la realizzazione delle attività indicate alla lettera a).
 - d) Spese per viaggi e visite di istruzione relativi alle attività culturali e didattiche istituzionali indicate alla lettera a).

- e) Acquisto di materiale di facile consumo destinato alla realizzazione delle attività indicate alla lettera a); acquisto di beni strumentali non ammortizzabili utilizzati per le medesime attività culturali e didattiche istituzionali, fino all'ammontare dell'importo di 500,00 euro.
- f) Spese per personale dipendente, nel limite del 15 per cento del contributo concesso, limitatamente all'espletamento delle attività connesse alla realizzazione delle attività finanziabili con il contributo regionale indicate alla lettera a). La spesa è quantificata sulla base delle ore di impegno, desumibili da un timesheet e dal costo orario lordo del personale stesso.
- g) Oneri di carattere generale non ricompresi nelle voci di spesa precedenti, nel limite del 10 per cento del contributo concesso.

Art. 7 - Cause di inammissibilità della domanda

1. Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento sono inammissibili le domande:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 2 del regolamento;
 - b) presentate oltre il termine di scadenza previsto all'articolo 6, comma 6;
 - c) prive di sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto richiedente o di altro soggetto legittimato munito di delega e poteri di firma;
 - d) non corredate da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente nel caso in cui non siano sottoscritte digitalmente.

Art. 8 - Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato ai soggetti di cui all'articolo 3, le cui domande siano state regolarmente ammesse a contributo.
2. I beneficiari possono richiedere l'erogazione anticipata del 70% del contributo contestualmente alla concessione dello stesso, con le modalità previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. All'erogazione del saldo si provvederà ad avvenuta approvazione del rendiconto, nel rispetto dei vincoli finanziari per l'esercizio di riferimento.

Art. 9 - Termini di realizzazione degli interventi

1. Le attività oggetto di contributo precisate all'art. 2 devono essere realizzate nel corso dell'anno accademico 2023/2024 e comunque non oltre il 30 giugno 2024.

Art. 10 - Termini e modalità di rendicontazione

1. Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato al 31 luglio 2024.
2. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del regolamento è ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione, purché presentata prima della scadenza dello stesso. In ogni caso la proroga non può comportare uno slittamento del termine finale superiore a tre mesi rispetto al termine di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 10 della legge, il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative di cui al presente bando è presentato nelle forme previste dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo fino al loro ammontare.

4. Il rendiconto deve essere presentato mediante compilazione dell'apposita modulistica predisposta dal Servizio, che sarà pubblicata sul sito web istituzionale www.regione.fvg.it - aree tematiche - istruzione ricerca - studiare – Università della terza età – modulistica.
5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del regolamento, la documentazione da presentare a titolo di rendiconto – datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o dal soggetto legittimato munito di delega e poteri di firma - è la seguente:
 - 1) una relazione illustrativa delle attività culturali e didattiche istituzionali svolte nell'anno accademico 2023/2024 inerenti l'organizzazione dei corsi, seminari, laboratori didattici e dei viaggi/visite di istruzione connessi allo svolgimento delle citate attività;
 - 2) un prospetto riepilogativo delle spese sostenute (entro il termine del 30 giugno 2024) e liquidate (entro il termine del 31 luglio 2024) per le attività di cui al punto 1) svolte nell'anno accademico 2023/2024, redatto sotto forma di un elenco analitico della documentazione giustificativa, in cui sia specificato se l'importo di ciascun documento di spesa è stato utilizzato per intero o parzialmente;
 - 3) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante:
 - a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f), g) e h), della legge alla data di avvio delle attività finanziate per l'anno accademico 2023/2024;
 - b) che il contributo è stato utilizzato per i fini per i quali è stato concesso, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dal decreto di concessione;
 - c) che la documentazione giustificativa della spesa utilizzata a titolo di rendiconto, di cui all'allegato prospetto del punto 2), si riferisce a spese effettivamente sostenute e pagate con l'anzidetto contributo e corrisponde agli originali, i quali devono essere conservati per essere esibiti in caso di verifica contabile a campione ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000;
 - d) che il contributo è stato interamente utilizzato oppure parzialmente utilizzato in quanto il fabbisogno di finanziamento è stato inferiore al contributo concesso;
 - e) che per le medesime finalità del contributo regionale non ha beneficiato di ulteriori contributi o provvidenze comunque denominati.
6. I soggetti beneficiari devono aggiungere in calce a ciascun documento originale giustificativo della spesa la DICITURA sull'utilizzo - totale o parziale - dell'importo dello stesso con l'indicazione dell'anno del contributo e delle somme utilizzate. A seconda del caso le diciture sono le seguenti:
 - *“L'importo del documento è stato utilizzato totalmente per il contributo per l'a.a. 2023/2024 di cui alla L.R. 41/17 art. 2, commi 1 e 2”;*
 - *“L'importo del documento di euro XXX è stato utilizzato parzialmente per l'importo di euro YYY per il contributo per l'a.a. 2023/2024 di cui alla L.R. 41/17 art. 2, commi 1 e 2”.*

Articolo 11 - Rideterminazione del contributo e restituzione somme

1. Il contributo regionale è rideterminato quando:
 - a) dall'esame del rendiconto emerga che la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso;
 - b) il soggetto beneficiario comunichi, entro il termine di presentazione del rendiconto (31 luglio 2024), che il fabbisogno di finanziamento è inferiore al contributo concesso.

2. In caso di erogazione anticipata del 70% del contributo e qualora l'importo del contributo effettivamente utilizzato risulti inferiore al 70%, la differenza non utilizzata dovrà essere restituita entro il termine di presentazione del rendiconto (31 luglio 2024) previa comunicazione scritta al Servizio, allegando copia della ricevuta del versamento.
3. Ulteriori informazioni sulle modalità di restituzione volontaria delle somme non utilizzate del contributo concesso, indicate al punto 2, sono disponibili alla pagina del sito web istituzionale (www.regione.fvg.it) denominata "Pagamenti a favore della regione".

Art. 12 - Revoca del contributo

1. Il contributo concesso viene revocato nei casi previsti dall'articolo 11 del Regolamento.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Articolo 13 – Obblighi dei beneficiari

1. Il contributo concesso ai sensi del presente bando è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi 125-127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), con le conseguenze ivi previste per il mancato adempimento. Tale obbligo non si applica agli Enti pubblici. Entro i termini previsti dalla predetta legge (di norma entro il 30 giugno di ogni anno), i soggetti che hanno effettivamente percepito erogazioni pubbliche nel corso dell'esercizio finanziario precedente per un totale complessivo pari o superiore a 10.000 euro devono darne informativa – a seconda della propria natura giuridica - sul proprio sito internet e/o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza e/o nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato.

Articolo 14 – Controlli

1. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e del titolo III, capo I, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, sono effettuati idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. e sulla documentazione giustificativa della spesa indicata nell'elenco analitico presentato a titolo di rendiconto ai sensi dell'art. 10, comma 5, punto 2).

Articolo 15 – Avvio ed esito del procedimento

1. L'avvio del procedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.regione.fvg.it - aree tematiche - istruzione ricerca - studiare – Università della terza età – modulistica.
2. Gli elenchi dei soggetti beneficiari ammessi, con i relativi importi del contributo, e di quelli esclusi, con l'indicazione dei motivi di esclusione, saranno pubblicati sul citato sito web istituzionale.
3. Le pubblicazioni di cui ai precedenti commi costituiscono comunicazioni individuali rispettivamente dell'avvio e dell'esito del procedimento.

Art. 16 – Note informative

1. Ai sensi della legge regionale 7/2000 si forniscono le seguenti informazioni.
 - Unità organizzativa competente: Servizio istruzione, orientamento e diritto allo studio
 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Patrizia Pavatti - Direttore di Servizio.

- Responsabile dell'istruttoria: Gabriella Piccin, tel. 0434-231366, e-mail gabriella.piccin@regione.fvg.it

Articolo 17 – Informativa per il trattamento dei dati personali

1. L'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia con sede in Piazza Unità d'Italia 1 a Trieste, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare"), rappresentata dal Presidente in carica, informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR") che i dati raccolti per il presente bando saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

a) FINALITA' BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratta i dati (ad esempio, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e partita iva, indirizzo privato completo e sede attività, ragione sociale di impresa e associazione, telefono ed email di contatto, dettagli del documento d'identità, riferimenti bancari e di pagamento) comunicati o comunque utilizzati per l'attività dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia. La raccolta dei dati è effettuata dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

I dati sono trattati per la finalità istituzionale della concessione di contributi a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali inerenti l'organizzazione di corsi, seminari, laboratori didattici. La base giuridica del trattamento è l'attività dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia in applicazione di leggi, regolamenti, atti amministrativi, convenzioni, accordi e negozi di diritto pubblico e privato, in particolare della **L.R. 1 dicembre 2017, n. 41**.

b) MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni quali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione dei dati.

Il Titolare conserverà i dati personali per un tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e digitale.

c) SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali sono resi accessibili ai dipendenti e collaboratori designati dal Titolare secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.

d) DESTINATARI DEI DATI

Il Titolare comunica, a richiesta, i dati ad Organismi di vigilanza e Autorità pubbliche, nonché ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per legge per l'espletamento delle finalità istituzionali della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

Senza necessità del consenso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia ha diritto di ricevere i dati da soggetti terzi che collaborano per le finalità istituzionali dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia.

I dati personali possono essere pubblicati esclusivamente per soddisfare le esigenze dell'amministrazione trasparente disciplinate dalla legge. I dati personali raccolti non sono oggetto

di comunicazione o diffusione salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente.

e) CONFERIMENTO DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere la concessione e l'erogazione di contributi. L'eventuale mancato conferimento dei dati richiesti da leggi e regolamenti comporta l'impossibilità di ottenere provvedimenti a proprio favore dall'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia e dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

f) TRASFERIMENTO DATI

Non è previsto il trasferimento dei dati all'estero ad eccezione dei casi di trasferimento dell'interessato all'estero (eventuali verifiche con enti pubblici competenti).

g) MISURE DI SICUREZZA

I dati personali e particolari sono conosciuti dai dipendenti e collaboratori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per ragioni di lavoro. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è l'INSIEL S.p.A. con sede in Via San Francesco 43 a Trieste. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e riservatezza dei dati stessi.

h) DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato ha i diritti previsti dall'artt. 15-21 del GDPR; in particolare, ha il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali e particolari e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione e l'opposizione al loro trattamento.

L'interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 16-21 della GDPR (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento dati, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, diritto di reclamo all'Autorità Garante Privacy), con le modalità consentite dalla legge, contattando il Responsabile della Protezione dei dati.

i) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, e-mail: privacy@regione.fvg.it, PEC: privacy@certregione.fvg.it

j) MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

In qualsiasi momento l'interessato può esercitare i suoi diritti inviando:

- una e-mail all'indirizzo privacy@regione.fvg.it
- una PEC all'indirizzo privacy@certregione.fvg.it